

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 11/02/2025

FATTO

Parte ricorrente assume di avere stipulato un contratto di vendita e posa in opera con la società G. s.r.l. per l'installazione di un impianto di caldaia e climatizzazione, finanziato dall'intermediario. Tuttavia, il fornitore non ha completato la consegna e l'installazione della merce; pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies T.U.B., sostenendo che l'inadempimento del fornitore ha causato gravi danni. L'intermediario respingeva la richiesta assumendo che il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente nei confronti del fornitore; che in ogni caso non si applicherebbe al caso di specie l'art. 125 quinquies t.u.b. poiché i beni acquistati tramite il contratto di finanziamento risultano regolarmente consegnati; di avere comunque proposto in via conciliativa al ricorrente la riduzione del 35% dell'importo totale del finanziamento senza ricevere alcun riscontro.

Nelle repliche il ricorrente assume che la merce è stata ricevuta solo in parte e non è stata installata e di avere sporto denuncia nel momento in cui si è reso conto di essere stato truffato; di non avere accettato la proposta conciliativa di controparte poiché alla luce della riduzione del 25% avrebbe comunque dovuto pagare un totale di euro 24.050 per una caldaia non installata.

L'intermediario controreplica assumendo la mancanza di prova dei fatti assunti dal

ricorrente posto che i documenti di trasporto dimostrerebbero la consegna di climatizzatori, caldaia e kit caldaia; che la messa in mora veniva inviata a quasi un anno dalla consegna.

Parte ricorrente chiede dichiararsi la risoluzione del contratto di prestito finalizzato per grave inadempimento del fornitore e il rimborso delle rate già pagate, oltre ogni altro onere accessori e spese legali.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento a norma dell'art. 125 quinquies t.u.b., con conseguente condanna dell'intermediario alla ripetizione delle rate pagate.

In via di premessa si segnala che il contratto di credito è ancora in essere (Collegio di Coordinamento n. 9747/2024).

Occorre valutare, pertanto, se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di cui alla succitata norma, ossia: a) se si versi in un'ipotesi di "contratto di credito collegato"; b) se sia stata effettuata la preventiva costituzione in mora del fornitore; c) se l'inadempimento di quest'ultimo, a norma dell'art. 1455 cod. civ., sia di non scarsa importanza.

Quanto al requisito sub a), l'art. 121 t.u.b., comma 1, lett. d) definisce il "contratto di credito collegato" come il "contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito".

Nella fattispecie in esame, il collegamento tra il contratto di fornitura di beni e il contratto di credito non è in contestazione.

Deve ritenersi, altresì, sussistente il collegamento tra il contratto di prestito finalizzato e il contratto di "efficientamento" comprensivo della fornitura di energia elettrica, indipendentemente dalla menzione nel contratto di prestito (Collegio di Napoli, decisione n. 6184/2024; Collegio di Milano, decisione n. 3943/2024), configurandosi nel caso di specie un contratto complesso in cui confluiscono più tipi di prestazioni, diverse tra loro, ma aventi un'unica causa.

Con riferimento al presupposto sub b) il ricorrente fornisce evidenza delle comunicazioni inviate sia al fornitore che all'intermediario.

Con riguardo, infine, al requisito sub c), si fa presente che il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 12645 del 17/05/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.

Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art.1455 c.c.".

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, valutati tutti gli elementi in atti, evidenzia che

sussiste l'inadempimento non di scarsa importanza del fornitore ai sensi dell'art. 1455 c.c. non essendo stata consegnata tutta la merce e comunque non essendo stata installata come, invece, previsto nel contratto.

Di conseguenza deve essere dichiarata la risoluzione integrale del contratto di finanziamento e il diritto del ricorrente alla restituzione delle rate versate.

Le spese legali non possono essere riconosciute in ragione del fatto che, sebbene il ricorrente richiami le "note" allegate, non risulta essere stata prodotta alcuna documentazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI